



REGOLAMENTO

**per il conferimento di insegnamenti a contratto nei corsi di laurea della Luiss
Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, ai sensi dell'art.
23 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

*(proposta deliberata dal Senato Accademico nella seduta del 7° dicembre 2020 e approvata dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15 dicembre 2020)*

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 23 della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti di Ateneo disciplina le modalità e le procedure con le quali la Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli, conferisce incarichi di insegnamento per far fronte alle esigenze didattiche.

Articolo 2

Soggetti destinatari

Il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 1 del presente regolamento, non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università e può riguardare:

- a. professori di prima e seconda fascia, professori straordinari, ricercatori a tempo determinato, della Luiss Guido Carli;
- b. soggetti di cui alla precedente lettera a., ricercatori a tempo indeterminato, incaricati stabilizzati, assistenti del ruolo ad esaurimento in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 che abbiano svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12 della l. 341/90, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, appartenenti ad altri atenei italiani;
- c. coloro che posseggano i requisiti di cui alle precedenti lett. a. e b. che risultino essere, alla data della pubblicazione del bando, pensionati;
- d. soggetti incaricati all'interno di strutture universitarie che abbiano svolto adeguata attività di didattica e di ricerca, ivi compresi i lettori di madre lingua straniera di cui all'art. 28 del D.P.R. 382/80 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge 236/1995;
- e. esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale;
- f. docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama;
- g. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

Articolo 3

Attivazione della procedura

La giunta di dipartimento, valutati i fabbisogni didattici, potrà proporre al comitato esecutivo, sentito il senato accademico, l'emissione di bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento mediante contratto di diritto privato, distinti per settore scientifico – disciplinare.

Il bando deve indicare:

- a. la tipologia contrattuale per la quale si forma la lista di idonei indicando se trattasi di contratto di insegnamento ufficiale o contratto integrativo dell'insegnamento ufficiale;
- b. il settore scientifico – disciplinare;
- c. il dipartimento di afferenza;
- d. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di valutazione comparativa;
- e. i criteri e le modalità in base alle quali è effettuata la valutazione comparativa dei candidati, con riferimento alle pubblicazioni scientifiche e/o alle esperienze e competenze professionali.

Il bando, inoltre, deve indicare, i periodi utili per presentare la domanda di aggiornamento delle liste, negli anni successivi al primo.

Del bando deve essere data adeguata pubblicità tramite il sito web della Luiss Guido Carli.

Articolo 4

Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti che rientrano in una delle categorie indicate dall'articolo 2 del presente regolamento e che presentino i requisiti richiesti dallo specifico bando al quale si partecipa.

La giunta di dipartimento può limitare la partecipazione alla procedura comparativa sulla base del possesso di determinati requisiti soggettivi per come individuati all'articolo 2.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa di cui al presente regolamento, dovranno essere inoltrate al direttore di dipartimento, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nel bando. La presentazione della domanda avviene secondo le modalità previste dal bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 15 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum scientifico-professionale corredato dall'elenco dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività professionali.

Articolo 6

Procedure di valutazione comparativa dei candidati e criteri generali di valutazione

La valutazione comparativa dei candidati che hanno presentato domanda è espletata dalla giunta di dipartimento.

La valutazione comparativa si ispira ai criteri di cui al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze di carattere didattico.

La personalità didattica e scientifica del candidato è valutata con riferimento al suo curriculum, ai titoli e alle pubblicazioni esplicitamente dichiarati, alle esperienze didattiche e professionali.

La produzione didattica-scientifica è valutata in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, dell'inerenza al settore scientifico-disciplinare per il quale è stato bandito il concorso. Infine, costituisce ulteriore elemento di valutazione la continuità temporale della produzione scientifica del candidato.

L'attività professionale è valutata in ragione delle funzioni ricoperte, dei risultati conseguiti, del contesto lavorativo e di ogni altro elemento utile.

Altri criteri di valutazione, se previsti dal bando, sono costituiti da:

1. il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, dirette a realizzare gli obiettivi strategici propri del progetto di formazione della Luiss Guido Carli;
2. una corretta conoscenza di una o più lingue straniere;
3. un'eventuale esperienza internazionale nel settore scientifico-disciplinare indicato nel bando;
4. esperienza lavorativa di rilievo maturata all'estero.

Costituiscono titoli preferenziali, laddove previsti dal bando:

1. il possesso del titolo di dottore di ricerca, ovvero titoli equivalenti conseguiti all'estero;
2. l'abilitazione scientifica nazionale;

3. l'attività didattica e di ricerca svolta in corsi ufficiali nelle università;
4. un'attività professionale svolta ai vertici di aziende di rilievo nazionale/internazionale e/o studi professionali o società di consulenza.

Articolo 7

Lista degli idonei

Al termine dei lavori, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo, la giunta di dipartimento formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, sulla base della valutazione comparativa, stila una lista degli idonei al conferimento dell'insegnamento entro 60 giorni successivi alla chiusura della presentazione delle domande. Tale lista, avrà validità per un periodo pari a cinque anni accademici, durante i quali sarà aggiornata con l'inserimento dei candidati che avranno presentato domanda, nei termini stabiliti dal bando per gli anni successivi al primo e che sono risultati idonei a seguito di procedura di valutazione comparativa, con le modalità di cui all'art. 6.

Articolo 8

Conferimento dell'incarico

La giunta di dipartimento che ha richiesto il bando, con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattiche e scientifiche, con deliberazione motivata approvata a maggioranza, propone al comitato esecutivo, previo parere del senato accademico, il conferimento degli insegnamenti a uno o più candidati dichiarati idonei.

Qualora si tratti di insegnamenti da svolgere in lingua inglese, il candidato dovrà preventivamente sostenere, prima del conferimento dell'incarico, un colloquio in lingua inglese con il direttore del corso di laurea.

La giunta di dipartimento si riserva di non attribuire l'insegnamento qualora ritenga che tra i profili dei componenti della lista degli idonei nessuno soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici dell'Università o l'insegnamento non sia comunque attivato. La giunta di dipartimento si riserva, in ogni caso, di attribuire l'insegnamento ai soggetti di cui al successivo art. 9.

Il comitato esecutivo approva il conferimento del contratto di insegnamento che viene formalizzato dal direttore generale.

Al candidato verrà data comunicazione dettagliata dell'offerta dell'Università, precisando:

- a. la durata, indicando l'anno accademico di riferimento;
- b. la gratuità, l'indicazione dell'eventuale compenso o i criteri per la sua determinazione;
- c. la tipologia dell'impegno didattico che sarà richiesto e il numero di ore da dedicare alla didattica frontale;
- d. la scadenza entro la quale comunicare l'accettazione.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, il candidato non accettasse l'incarico o in caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 19, l'Università potrà procedere alla sostituzione con eventuali altri candidati idonei, attingendo alla lista. Laddove non vi sia disponibilità all'interno della lista degli idonei, si potrà fare ricorso, in via del tutto eccezionale e transitoria, alla chiamata diretta dei soggetti di cui al successivo art. 9.

Articolo 9

Deroghe alle procedure di selezione

Il comitato esecutivo, sentito il senato accademico su proposta della giunta di dipartimento, può conferire direttamente incarichi di insegnamento, senza la necessità di attivare le procedure di valutazione di cui ai precedenti articoli ai:

1. docenti di ruolo di cui all'art. 2, lettere a., b. e c.;
2. studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario da almeno un triennio;
3. studiosi che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie anche estere;

4. studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta, autorizzata dal MIUR nell'ambito del programma "Rientro dei cervelli" un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane;
5. assegnatari di contratti di assistant professor (research) della Luiss Guido Carli;
6. eminenti studiosi, italiani o stranieri che abbiano conseguito riconoscimenti scientifici e/o professionali in ambito nazionale o internazionale debitamente motivati;
7. docenti che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative (Lecturer)
8. soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza al vertice di imprese, istituzioni o organizzazioni di prestigio o siano professionisti di fama riconosciuta (Professor of practice di Dipartimento o adjunct professor di Dipartimento)
9. accademici di altissimo standing internazionale (Honorary Professor (Digital))
10. titolari di assegni della Luiss Guido Carli di ricerca in corso o vincitori di assegno di ricerca della Luiss in attesa di presa di servizio.

Articolo 10

Convenzione con enti pubblici e privati

La giunta di dipartimento può proporre il conferimento diretto di incarichi di insegnamento, a titolo gratuito e senza oneri per l'Università, ad esperti appartenenti ad enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate convenzioni, ivi inclusi i dipendenti di:

- enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla l. 20 marzo 1975, n.70, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Istituto superiore della sanità (ISS);
- Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- Istituto italiano di medicina sociale;
- Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- stazioni sperimentali per l'industria;
- Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
- Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinatele radar);
- Area di ricerca di Trieste;
- enti assimilati a quelli sopra indicati.

Articolo 11

Trattamento economico

Il trattamento economico minimo dei contratti di cui al presente regolamento è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 12

Contratti a titolo gratuito

I contratti di cui al presente regolamento possono essere a titolo gratuito, laddove stipulati con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, documentato tramite idonea autocertificazione.

Articolo 13

Durata dell'incarico e rinnovo

Gli incarichi di insegnamento hanno, di norma, durata annuale, e decorrono, di norma, dal 1° settembre dell'anno accademico di riferimento, e possono essere rinnovati di norma per un periodo massimo di cinque anni.

Articolo 14

Lecturer e senior lecturer

La giunta di dipartimento, su proposta del direttore, può attribuire contratti triennali a docenti che si siano distinti per particolari capacità comunicative e divulgative. Agli stessi è richiesto un impegno di almeno 120 ore di attività didattica per anno accademico.

I docenti così eventualmente individuati acquisiscono, in base a criteri di anzianità didattica maturata in Luiss, la qualifica di "lecturer" o "senior lecturer".

Articolo 15

Assistant professor (research)

La giunta di dipartimento, su proposta del direttore, può proporre al Comitato Esecutivo l'attribuzione di contratti triennali di didattica e ricerca a soggetti che abbiano partecipato alle manifestazioni di interesse pubblicate dai dipartimenti. A tali docenti, a cui è richiesto un impegno, di norma, di almeno 60 ore di attività didattica per anno accademico, viene attribuita la qualifica di "assistant professor (research)".

Articolo 16

Professor of practice

La giunta di dipartimento, su proposta del direttore, può proporre al Comitato Esecutivo l'attribuzione di contratti triennali di didattica a soggetti che abbiano maturato una particolare esperienza al vertice di imprese, istituzioni o organizzazioni di prestigio o siano professionisti di fama riconosciuta. A tali docenti è richiesto un impegno, di norma di 120 ore di attività didattica per anno accademico e viene attribuita loro la qualifica di "professor of practice".

Art. 17

Adjunct professor

Il Rettore può proporre al Comitato Esecutivo l'attribuzione di contratti di didattica a professionisti di fama riconosciuta. A tali docenti sono affidati, oltre all'attività di insegnamento, anche compiti organizzativi (mentoring, placement, fund raising, external relations, international relationships) e viene attribuita loro la qualifica di "adjunct professor".

Articolo 18

Honorary Professor (Digital)

Entro il mese di luglio di ogni anno, la giunta di dipartimento può proporre, a soggetti di altissimo standing internazionale, la nomina a Honorary Professor (Digital) di durata triennale.

Ogni dipartimento può proporre un massimo di 3-5 Honorary Professor (Digital) in Ateneo, che non può eccedere il 15% del numero dei professori ordinari in servizio.

Articolo 19

Norme comuni

Il numero complessivo di lecturer, senior lecturer, assistant professor, professor of practice e adjunct professor viene definita con apposita delibera del Comitato Esecutivo. I lecturer, i senior lecturer, gli assistant professor, i professor of practice e gli honorary Professor (Digital) sono invitati al consiglio allargato di dipartimento allargato ai Ricercatori.

Articolo 20

Diritti e doveri dei soggetti incaricati

Oltre alle attività di didattica frontale, i professori a contratto di insegnamento ufficiale sono tenuti a partecipare alle riunioni degli organi accademici in conformità con quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti dell'Università. In ogni caso, non partecipano alle deliberazioni degli organi accademici di cui fanno parte quando sono trattate questioni relative:

1. all'attribuzione di posti di ruolo;
2. alla stipula dei contratti d'insegnamento previsti dal presente regolamento;
3. alle persone dei docenti di ruolo o a materie che, comunque, coinvolgono questi ultimi.

Sono tenuti, inoltre, a compilare il **syllabus** del corso di insegnamento loro attribuito entro i termini stabiliti dall'Ateneo. I professori a contratto partecipano sia alle commissioni di verifica del profitto degli studenti, sia alle commissioni giudicatrici dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio nei corsi di laurea e sono tenuti ai relativi adempimenti. I professori a contratto terranno un registro aggiornato nel quale dovranno, di volta in volta, annotare le lezioni, con l'indicazione del tema trattato e le altre attività connesse con i compiti svolti.

I professori si impegnano a mantenere, per l'intera durata dell'anno accademico, un rapporto continuo con gli studenti, sia garantendo la presenza agli orari di ricevimento, sia rispondendo prontamente alle mail ricevute sulla casella di posta istituzionale.

I professori si impegnano, inoltre, a non svolgere, per la durata del contratto stesso, attività che siano in conflitto di interessi, anche solo potenziale, e che comunque possano arrecare pregiudizio alla LUISS Guido Carli.

Articolo 21

Incompatibilità

Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento a contratto, ufficiali o integrativi, a coloro che svolgono incarichi politici. Tale incompatibilità perdura per 1 anno successivo alla scadenza del mandato per coloro che abbiano ricoperto cariche di governo o di deputato, senatore, presidente di regione, sindaco di città metropolitana, segretario di partito rappresentato in parlamento, salvo che gli stessi non siano nei ruoli dei professori di prima o seconda fascia dell'università italiana.

Non possono, inoltre, essere conferiti incarichi a coloro che con sentenza di primo grado confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo.

È causa di incompatibilità sopravvenuta l'assoggettamento ad una misura cautelare restrittiva in vigenza di contratto.

Il docente è obbligato a comunicare alla Luiss Guido Carli le incompatibilità di cui al presente articolo al momento della stipula del contratto e, comunque, in sua vigenza, entro 5 giorni dal loro sorgere. In tale ipotesi, il contratto si intende risolto.

Articolo 22

Natura del contratto e trattamento previdenziale e assicurativo

Ai contratti di cui al presente regolamento si applica l'accordo collettivo nazionale di riferimento per i collaboratori delle università non statali del 10 dicembre 2015 e valgono, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della l. n. 335/95 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Università provvede direttamente, laddove necessario, alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore dei docenti di cui al presente regolamento nell'ambito dell'espletamento della loro attività.

Articolo 23

Risoluzione del contratto

I contratti devono prevedere la risoluzione di diritto nei seguenti casi:

1. ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività;
2. ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore ad una settimana;
3. perdita dei requisiti di cui agli articoli 2 e 9.

Articolo 24

Divieti parentali

Ai procedimenti per il conferimento dei contratti di cui al presente regolamento, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento di riferimento che effettua la chiamata ovvero con i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Disposizioni transitorie e finali

Il presente regolamento si applica anche alle riaperture di bandi attivati prima della sua entrata in vigore.